CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

Segreteria generale

REPERTORIO:5833

Contratto di appalto per l'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per anni cinque, decorrenti dal 16 maggio 2022 per la durata di 60 mesi, compresi la raccolta differenziata dei rifiuti con modalità porta a porta, il trasporto, il recupero e il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, in forma differenziata, lo spazzamento e i servizi accessori. Codice C.I.G. 8548794FF7.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilaventitre (2023), il giorno nove (9) del mese di Ottobre (10) in Roseto degli Abruzzi (TE), presso la Civica Residenza, avanti a me Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO, Segretario Generale del Comune di Roseto degli Abruzzi e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa nell'interesse del Comune, in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti:

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI, con sede in P.zza della Repubblica 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00176150670, nella persona del Dott. Ing. Claudio DI VENTURA, nato a L'Aquila (AQ), il 25.4.1978, Dirigente del Settore II del Comune – Servizi Tecnici, giusto Decreto Sindacale n. 3 del 1.2.2023, ivi domiciliato per la carica e legittimato a rappresentare legalmente il Comune, munito di firma digitale, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Stazione Appaltante o Committente";

IMPRESA APPALTATRICE "DIODORO ECOLOGIA SRL" con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) in Via Accolle n. 18, Codice Fiscale e P.IVA n. 00720370675, nella persona del legale rappresentante, Sig. Ercole DIODORO, nato il 20.09.1966 a Teramo (TE), munito di firma digitale, domiciliato presso la Società, d'ora innanzi denominato nel presente atto "Appaltatore", legittimato a questo atto in virtù dei poteri conferiti così come risulta dalla visura presso la C.C.I.A.A. di Teramo numero iscrizione REA TE-90843.

Dell'identità e della piena capacità delle parti sopra costituite io Segretario Generale rogante sono personalmente certo.

Le parti, espressamente e spontaneamente, avendo i requisiti di legge, previo il mio consenso, dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE:

- Con Determina Dirigenziale n. 340 del 14.12.2020 si è proceduto a contrarre l'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 32 co. 2 ed ai sensi del D. Lgs. 267/2000 art. 192 comma 1, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- Con Determina Dirigenziale n. 302 del 20.10.2021 si è proceduto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esito alla positiva verifica dei requisiti, a dare atto dell'intervenuta efficacia della aggiudicazione definitiva dell'appalto di "Gestione dei servizi di igiene urbana 2019-2024" CIG: 8548794FF7", a favore della Ditta DIODORO ECOLOGIA s.r.l. con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) alla via Nazionale Nord 7/B C.F. e P. Iva 00720370675.
- Con Verbale di Aggiudicazione del Servizio del 16 maggio 2022, si è proceduto alla consegna del servizio in via d'urgenza nei termini previsti dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
- Sono state eseguite le verifiche di Legge sui requisiti dell'Aggiudicatario.
- L'Aggiudicatario ha prodotto la garanzia definitiva nei modi e nelle forme prescritte dall'articolo 93, commi 2 e 3, e dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- Il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti dell'aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;
- Il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del servizio nel seguito trattato;
- Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche (non sostanziali) previo accordo tra l'ente appaltante e soggetto appaltatore, nel rispetto dei limiti di legge.

La parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all'altra parte, la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:

- motivazione della richiesta ed esposizione dei contenuti;
- benefici ottenibili dalla collettività;
- aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
- i tempi di attivazione suggeriti;
- quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

il presente contratto è stato approvato dal Comune di Roseto degli Abruzzi in data 09/10/2023 giusta Determinazione Dirigenziale n. 215 RG 623;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituisce oggetto del presente Contratto l'affidamento della gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi (di seguito anche Ente), secondo le modalità specificate caso per caso nei documenti di gara (Capitolato Speciale d'Appalto e Disciplinare Tecnico) e nell'Offerta Tecnica dell'Aggiudicatario, allegati come parte integrante al presente Contratto, sono i seguenti:

PRESTAZIONE PRINCIPALE - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani (CPV-90511000-2) e servizi di trasporto di rifiuti (CPV 90512000-9):

- raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184 c.2 da lett. a) ad f) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare;
- raccolta domiciliare della frazione secca non recuperabile, della frazione organica, della carta e del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli (lattine e banda stagnata), degli oli vegetali esausti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, e degli scarti verdi prodotti dalle utenze domestiche;
- raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F prodotti da utenze domestiche;
- raccolta domiciliare su chiamata dei rifiuti ingombranti, dei RAEE prodotti da utenze domestiche;
- fornitura contenitori;

PRESTAZIONE SECONDARIA – Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade (CPV-90610000-6):

- gestione del Centro di Raccolta, comprensivo del presidio, dello svuotamento dei contenitori e quant'altro necessario;
- lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e piazze comunali sia manuale che meccanizzato che misto;
- raccolta rifiuti e pulizia delle aree mercatali, delle fiere e delle manifestazioni;
- il servizio di sgombero da tutti i suoli pubblici di rifiuti solidi urbani abbandonati in modo occasionale;
- trasporto dei rifiuti indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare come descritti nel Capitolato;

- altri servizi complementari compresi trasporti ad impianti autorizzati e ogni onere di smaltimento finale e/o trattamento;
- realizzazione e gestione di un sistema di tracciabilità e contabilizzazione del conferimento dei rifiuti da parte delle utenze;
- pulizia e mantenimento spiagge e arenili;
- servizio di rimozione carogne animali;
- attività di monitoraggio, controllo e reporting;
- campagna di comunicazione e sensibilizzazione;
- supporto al compostaggio domestico.

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltititi a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalla attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

Resta inteso che i servizi e le attività oggetto del presente Contratto, nonché le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, sono meglio descritti nei documenti di cui all'art. 11 del presente Contratto e dovranno essere svolte dall'Aggiudicatario in conformità ai medesimi e all'Offerta Tecnica allegata.

Le offerte migliorative(ricomprese nel progetto di servizio con sigla da G3- 1 a G 2 -21 dovranno essere eseguite,se non diversamente determinato, nel termine di giorni trenta da formale richiesta dell'ente.

Articolo 2 - Durata dell'appalto

Il contratto avrà la durata di cinque anni (sessanta mesi).

Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, il Committente può valutare, previo accordo tra le parti, di estendere la durata del contratto di ulteriori anni 1 (uno) come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'Aggiudicatario previa richiesta dell'Ente da notificare a mezzo pec entro 30 giorni dalla scadenza naturale, sarà tenut**o** alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "*prorogatio*" nel termine massimo di **anni 1 (uno)**, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, in ragione delle tempistiche della procedura e per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che alla luce delle recenti normative in tema di pianificazione della gestione dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'Articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto il soggetto gestore unico di cui al D. Lgs. 152/06 è stato individuato dalla Regione Abruzzo nell'A.G.I.R. (Agenzia Gestione Integrata Rifiuti) e qualora l'A.G.I.R. istituisca ed organizzi il servizio di gestione integrata dei rifiuti il contratto sarà trasferito ad essa fino alla sua scadenza e sempre senza alcun onere per il Comune, ad eccezione dei costi non coperti da TARI, relativi ai servizi accessori di cui al quadro economico che rimarranno in capo al Comune.

Articolo 3 - Corrispettivo dell'appalto

L'importo per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, derivante dall'offerta economica, (ovvero dal ribasso dell' 1,375% sul prezzo a base gara per i servizi a corpo) , è pari a Euro 15.594.529,40 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale di cinque anni, e quindi pari ad Euro 3.118.905,88 annui.

Inoltre all'Appaltatore verranno reintegrate le somme anticipate per il trattamento/recupero/smaltimento dei rifiuti, applicando i prezzi unitari stabiliti annualmente con specifiche analisi di mercato, come previsto all'Articolo 8, comma 11) del Capitolato Speciale d'Appalto ed approvati con Determinazione Dirigenziale, quantificati in via presuntiva in sede di gara in Euro 5.445.014,25 nel quinquennio (Corrispettivo a Misura)

Al corrispettivo si sommano Euro 212.569,58 quale costo quinquennale della sicurezza per i rischi da interferenza e per lavori non soggetti .a ribasso.

L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario, con l'esplicita ammissione che l'Aggiudicatario abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi, ivi incluse tutte le spese dirette ed indirette per il personale, inclusi i contributi e gli accantonamenti. Il corrispettivo comprende, inoltre, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili ed immobili e quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, le spese generali, gli accessori, le tasse, l'utile dell'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura, che la legge impone a carico dell'Aggiudicatario, così come tutti gli oneri di smaltimento e/o trattamento e qualsivoglia contributo e/o ricavo come specificato nel Capitolato e relativi allegati.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto, nel rispetto dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016.

Spettano, pertanto, all'Ente, a completo compenso degli oneri assunti col presente Contratto:

- il pagamento del canone annuo risultante dall'aggiudicazione della gara d'appalto, comprensivo dei costi per la sicurezza, da corrispondersi su base mensile;
- i compensi per gli eventuali servizi speciali e straordinari non compresi nell'appalto al precedente art. 1, che dovranno essere pagati a parte, sempre che siano stati preventivamente e regolarmente

richiesti per iscritto dall'Ente, e che il loro corrispettivo sia stato concordato anch'esso preventivamente.

Articolo 4 - Modalità di pagamento

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili (calcolate pari ad un dodicesimo dell'importo annuo), con pagamento a 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

La fattura dovrà, preliminarmente al pagamento, essere vistata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto al fine di attestare la regolare esecuzione del servizio e l'osservanza degli obblighi contrattuali.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – Settore II Servizi Tecnici, "codice IPA" c_f585 – **"**Codice Univoco Ufficio": UF546I.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Aggiudicatario si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010. In relazione al disposto dell'art.3 della L.13.8.2010 n. 136, come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, la ditta comunica il C/C postale o bancario dedicato con le generalità delle persone delegate ad operare su di esso.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente articolo, verranno applicati gli interessi al tasso di mora ex d.lgs. 231/2002 tempo per tempo vigente.

In caso di crediti maturati dall'Ente, dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, viene sospeso il pagamento fino a presentazione di nota d'accredito, da emettersi entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Ente.

L'Ente potrà contestare l'esattezza dei conteggi effettuati dall'Aggiudicatario a mezzo *pec*, contenente l'indicazione specifica delle inesattezze riscontrate. In caso di contestazione, alle parti è concesso un ulteriore termine di 30 giorni per concordare, definire ed approvare i contenuti del conguaglio.

Sono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri per il pagamento di tasse, imposte, canoni, censi, livelli che gravino o possano gravare in futuro sul servizio.

L'appaltatore dichiara che i soggetti di seguito indicati sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice:

- Sig. Diodoro Ercole nato a Teramo il 20/09/1966 - CF:DDRRCL66P20L103S

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Ente.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Ente per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Articolo 5 – Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, si dà atto che l'Aggiudicatario ha costituito, nelle forme e modalità previste dall'articolo 93, commi 2 e 3, e dall'articolo 103 del D.lgs. 50/2016, la cauzione definitiva mediante **Polizza Fidejussoria** n. 28020061617 emessa a Genova in data 26.09.2023 dalla Tokio Marine Europe S.A. per l'importo garantito pari ad Euro 847.096,00 con le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Ente dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della ditta.

Resta salva per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti. Entro i sei mesi seguenti la scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza e verificata da parte dell'Ente la continuità gestionale delle strutture hardware e software oggetto dell'appalto, si provvederà allo svincolo del deposito cauzionale.

Qualora venga effettuata una proroga del servizio, la polizza deve intendersi anch'essa prorogata di un pari intervallo temporale.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti al servizio.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'Aggiudicatario, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dall'Ente, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti alla stessa.

Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Ente avrà la facoltà di bloccare i pagamenti pendenti all'impresa appaltatrice nelle necessarie quantità, promuovendo nel caso un'azione giudiziaria.

Articolo 6 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione

L'appaltatore ha, altresì, stipulato le coperture assicurative di cui all'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il soggetto appaltatore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'ente appaltante da qualsiasi pretesa riconducibile ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

In particolare sarà a carico esclusivo del soggetto appaltatore ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo e, a tal uopo, soggetto appaltatore dovrà manlevare e garantire l'Ente appaltante da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Il soggetto appaltatore a stipulatole seguenti idonee assicurazioni per tutta la durata del contratto:

- polizza **R.C.T.** (responsabilità civile verso terzi) per danni arrecati a terzi e all'Amministrazione Comunale, con un massimale minimo "unico" per sinistro di Euro 10.000.000,00 emessa dalla compagnia AXA assicurazione S.p.a. n. 406159374;
- polizza **R.C.O.** (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Appaltatore si avvalga) con un massimale minimo per sinistro di Euro 5.000.000,00 e con un limite di Euro 5.000.000,00 per persona lesa, emessa emessa dalla compagnia AXA assicurazione S.p.a. n. 406159374;
- Polizza Responsabilità Civile per inquinamento n. ITENVC13183 e relativa quietanza di rinnovo emessa da CHUBB emessa con un massimale pari a 5.000.000,00;

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti della polizza restano a totale carico del soggetto appaltatore.

L'ente appaltante potrà verificare periodicamente la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Il soggetto appaltatore si obbliga a sollevare l'ente appaltante da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di suoi inadempimenti, così come l'ente appaltante rimane comunque estraneo ai rapporti tra soggetto appaltatore ed i suoi eventuali sub-affidatari, fornitori e terzi in genere

Il soggetto appaltatore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza

Articolo 7 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Aggiudicatario; sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA, per quanto dovuta, è a carico dell'Ente.

Si dà atto che la Ditta ha provveduto al pagamento delle spese contrattuali quantificate dalla Stazione Appaltante in Euro 33.118,50 (versamento eseguito con Bonifica Sepa il 09/10/2023;

L'Appaltatore ha regolato con versamento mediante bonifico bancario SEPA in data odierna una tantum quantificato negli atti di gara e nelle comunicazioni del R.U.P., in Euro 2.485,78.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

Articolo 8 - Risoluzione del contratto

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, e fermo restando quanto previsto in materia di penali all'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto, potrà risolvere il contratto nei a norma dell'Art. 108 del codice dei contratti e precisamente nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Aggiudicatario;
- cessazione, cessione o fallimento dell'Aggiudicatario;
- cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato pagamento dei salari per oltre tre mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- ogni altra motivazione di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi su esposti, l'Aggiudicatario non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite antecedenti alla risoluzione.

Articolo 9 - Recesso

L'Ente si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualunque momento ai sensi dell'art.109 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso l'Aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione dell'importo del servizio regolarmente espletato fino al momento del recesso, al netto di eventuali penali, alla corresponsione delle quote di ammortamento residue, alla restituzione del deposito cauzionale e alla corresponsione di una somma commisurata sulla parte di servizio ancora da eseguire, ai sensi dell'art.109 D.Lgs. n.50/2016, pari ad un decimo.

Articolo 10 - Controversie

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con Deliberazione della Giunta Comunale dell'Ente che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Teramo. E' esclusa la procedura arbitrale.

Articolo 11 - Documenti allegati al contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dall'Ente e controfirmati dai contraenti:

- il "Capitolato Speciale d'Appalto", firmato per accettazione dall'Aggiudicatario;
- il "Disciplinare Tecnico", firmati per accettazione dall'Aggiudicatario;
- l'"Offerta Tecnica" dell'Aggiudicatario;

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

Resta inteso che in caso di contrasto tra le previsioni del Contratto e/o del Capitolato Speciale e/o dell'Offerta Tecnica (Piano Programma Organizzativo e Proposte Migliorative/Integrative), relative alle modalità (di tempo, luogo, ecc) di esecuzione del servizio, al quantitativo ed alla qualità dei materiali (attrezzature varie) da utilizzare nell'espletamento dello stesso dovranno sempre prevalere le prescrizioni più favorevoli all'Ente.

Articolo 12 - Nullità parziale

L'invalidità ovvero l'inapplicabilità ovvero la nullità di una o più clausole del presente Contratto non inficerà la validità o l'applicabilità delle altre clausole le quali dovranno essere considerate efficaci.

In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere all'immediata sostituzione delle clausole, invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la volontà delle Parti così come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

Articolo 13 - Modifiche, integrazioni e specifiche

Le Parti convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente Contratto – che si rendesse necessaria o anche solamente opportuna – potrà essere apportata esclusivamente se preventivamente, espressamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nel presente Contratto, al fine del più soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi ed interessi sottesi al Contratto medesimo.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell'Unione Europea dal 25 maggio 2018 e del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di detto Regolamento. Per l'informativa generale sul trattamento dati si rinvia al link: https://comune.roseto.entetrasparente.it/informativa_privacy.php

Articolo 15 - Clausola Anti Pantouflage

In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190 del 6.11.2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, l'Appaltatore dichiara:

- che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'Appaltatore e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Stazione Appaltante;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione Appaltante, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'Appaltatore che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con la Stazione Appaltante per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Articolo 16 – Obblighi di rispetto dei codici di comportamento ed in materia di prevenzione della corruzione

Si estendono alla Ditta Aggiudicataria e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al DPR 62/2013 e le previsioni del "Codice di comportamento del Comune di Roseto Degli Abruzzi Delibera di Giunta 352 del 18.12.2020".

La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Ditta Aggiudicataria, nella persone del Legale Rappresentante Sig. Ercole DIODORO e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dal Comune di Roseto Degli Abruzzi - Sezione PIAO

Delibera 239 del 28.07.2022 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

Articolo 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto o richiamato dal presente Contratto, si rimanda, oltre che al Capitolato Speciale (e i relativi allegati), al Disciplinare di gara (e i relativi allegati), all'Offerta Tecnica presentata dall'Aggiudicatario, alle disposizioni di legge, ai decreti ministeriali, alle circolari che regolano la materia, nonché al Regolamento del Comune inerente i servizi oggetto del presente Contratto.

Articolo 18 – Spese e registrazione

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

L'imposta di bollo viene esatte mediante produzione dei seguenti valori:

01210718756825; 01210718756836; 01210718756848; 01210718756859, 01210718756860; 01210718756871

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Articolo 19 – Contratto in formato digitale

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i..

Articolo 19 –Responsabile trattamento dati (Regolamento U.E. 679/2016.

Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento della gestione dei "Servizi di igiene Urbana nel Comune di Roseto degli Abruzzi"

Le Parti convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il presente atto consta di n 13fogli, di carta resa legale con marche per € 16,00, dattiloscritta da persona di mia fiducia per mia cura. Esso viene da me, Segretario Rogante, letto agli intervenuti, i quali riscontrandolo conforme alla loro volontà espressa, lo approvano e sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, valida alla data odierna.

L'IMPRESA APPALTATRICE:
"DIODORO ECOLOGIA SRL"

DIODORO ERCOLE
09.10.2023 12:19:15
GMT+01:00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Di Ventura Claudio

DI VENTURA
CLAUDIO
09.10.2023 12:17:47
GMT+01:00

IL SEGRETARIO COMUNALE:
Dr.ssa Raffaella D'Egidio

RAFFAELLA D'EGIDIO
09.10.2023 12:21:03
GMT+01:00